

Scadenze

Agosto 2020



Alla cortese attenzione dei Clienti

PRINCIPALI SCADENZE AGOSTO 2020

Le principali scadenze indicate sono quelle aggiornate alla data 06/08/2020 e **potrebbero, quindi, subire successive variazioni**. L'elenco ha carattere di generalità e non può considerarsi esaustivo. Per una ulteriore e completa verifica delle scadenze relative agli adempimenti fiscali del mese, si consiglia la consultazione dello scadenziario sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenziario/main.php?mesesel=08-2020>

Premessa: per effetto della c.d. "Proroga di Ferragosto" introdotta "a regime" **gli adempimenti fiscali ed i versamenti che scadono nel periodo 1.8 – 20.8** di ogni anno possono essere effettuati **entro il 20.8** dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.



Con il DPCM 27.6.2020 è stata disposta la proroga al 20.7.2020, senza alcuna maggiorazione **ovvero dal 21.7 al 20.8.2020, con la maggiorazione dello 0,40%, esclusivamente per i soggetti ISA, i contribuenti forfetari / minimi, compresi i soci / associati e i collaboratori.**

Giovedì 13 agosto

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	Termine ultimo per la presentazione, utilizzando l'apposito modello, della domanda di contributo a fondo perduto da parte dei soggetti titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo / agrario (titolari di partita IVA), con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni e in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (gli eredi possono presentare il modello fino al 24.8.2020).
-----------------------------------	--

Giovedì 20 agosto

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	<ul style="list-style-type: none"> Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta; Liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a:

	<ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo previdenziale da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs n. 81/2015 (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata fissa per il 2020 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti - artigiani.
MOD. REDDITI 2020 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% relativi a: <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16/09/2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • IRPEF (saldo 2019 e primo acconto 2020); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2019); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2019 e acconto 2020); • imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2019 e primo acconto 2020);

	<ul style="list-style-type: none"> • imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2019 e primo acconto 2020); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • cedolare secca (saldo 2019 e primo acconto 2020); • IVIE (saldo 2019 e primo acconto 2020); • IVAFE (saldo 2019 e primo acconto 2020); • contributi IVS (saldo 2019 e primo acconto 2020); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2019 e primo acconto 2020).
<p>MOD. REDDITI 2020 SOCIETA' DI PERSONE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16/09/2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
<p>MOD. REDDITI 2020 SOCIETA' DI CAPITALI (approvazione bilancio entro i termini ordinari) SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio entro i termini ordinari), i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16/09/2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • IRES (saldo 2019 e primo acconto 2020); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

<p>MOD. IRAP 2020 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) da parte dei soggetti che non beneficiano dell'esenzione concessa dal c.d. "Decreto Rilancio". (l'esenzione non spetta per imprese con ricavi oltre a 250 ml di euro, per le società finanziarie – Holding ed altri soggetti individuati dal provvedimento).</p>
<p>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento con la maggiorazione dello 0,40% del diritto CCIAA 2020 (codice tributo 3850).</p>
<p>RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva (10%-12%) con la maggiorazione dello 0,40% per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2019, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art.1 c. da 696 a 703, Finanziaria 2020.</p>

Martedì 25 agosto

<p>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili) considerando le nuove soglie. Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25.9.2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia, i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</p>
---	--

Lunedì 31 agosto

<p>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di luglio, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato, non documentati da fattura elettronica.</p>
<p>INPS DIPENDENTI</p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</p>

<p>CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)</p>	<p>Invio telematico all' Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di luglio da parte dei soggetti obbligati dall'1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".</p>
<p>MOD. REDDITI 2020 SOCIETÀ DI CAPITALI (approvazione bilancio nel termine di 180 giorni ovvero entro fine giugno)</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare (con approvazione del bilancio entro il 28.6.2020), relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • IRES (saldo 2019 e primo acconto 2020); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • IVA dovuta sui maggiori ricavi indicati nel mod. REDDITI al fine di migliorare l'Indice di affidabilità ISA; • diritto CCIAA dovuto per il 2020 (codice tributo 3850); <p>imposta sostitutiva 10%-12% (unica soluzione / prima rata) per la rivalutazione beni d'impresa / partecipazioni nel bilancio 2019 e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 696 a 703, Finanziaria 2020.</p>
<p>MOD. IRAP 2020 SOCIETÀ DI CAPITALI (approvazione bilancio nel termine di 180 giorni ovvero entro fine giugno)</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) da parte dei soggetti che non beneficiano dell'esenzione concessa dal c.d. "Decreto Rilancio". (l'esenzione non spetta per imprese con ricavi oltre a 250 ml di euro, per le società finanziarie – Holding ed altri soggetti individuati dal provvedimento).</p>

Cordiali saluti

Studio Marangoni Benvenuti & Associati